

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 32**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore EUFEMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

Istituzione del quoziente familiare per la determinazione  
dell’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle  
detrazioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema del trattamento fiscale della famiglia ha trovato centralità in occasione della ultima campagna elettorale.

L'UDC - Unione democristiana e di Centro - ha posto il problema come questione programmatica prioritaria prevedendone l'inserimento al punto 1.1 dedicato alla famiglia nel programma elettorale presentato dalla coalizione di centrodestra «Casa delle Libertà» ai sensi della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Non va dimenticato che l'UDC si era fatto sostenitore di questo tema già nella XIV legislatura presentando il relativo progetto di legge il primo giorno stesso di attività parlamentare. Era stato inoltre inserito attraverso uno specifico emendamento nei principi di delega della grande riforma fiscale rimasta inattuata in alcune parti per la mancata predisposizione dei decreti legislativi entro il termine di scadenza per l'esercizio della delega. Nè può essere dimenticato il lavoro parlamentare portato avanti in 6ª Commissione - Finanze del Senato attraverso una importante indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, che ha fatto luce, con l'audizione di rappresentanti dell'ISTAT, dell'Istituto di Studi e analisi economica (ISAE), della Banca di Italia, del *Forum* delle Associazioni familiari, sulle complesse problematiche della famiglia italiana legate all'andamento demografico, ponendo il Parlamento in condizione di valutare gli interventi e il sostegno della natalità, anche tenendo conto degli anni oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dobbiamo partire da un dato che dimostra la gravità del problema.

Il tasso di fecondità che si è registrato in Italia nella seconda metà degli anni Novanta,

pari a 1,21 per cento, è notevolmente inferiore al cosiddetto "numero di rimpiazzo" che assicura la stazionarietà della popolazione, che è pari a 2,1. Negli ultimi decenni, in Italia e negli altri paesi europei, si è registrato un forte rallentamento della crescita della popolazione che è stato particolarmente rilevante tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta. I mutamenti avvenuti nella struttura economica e sociale hanno modificato le scelte procreative delle famiglie: si è assistito ad un forte calo del tasso di fecondità. Per l'Italia tali cifre sono largamente inferiori rispetto a quelle di altri paesi della Unione europea, dove il problema è presente, ma con un'intensità diversa. A frenare il rallentamento demografico hanno contribuito l'allungamento della vita media, e il crescente fenomeno dell'immigrazione. Dalla riduzione del tasso di fecondità e dall'allungamento della vita media tuttavia è derivato un progressivo invecchiamento della popolazione. La combinazione di questi due fattori, il rallentamento della popolazione e il suo progressivo invecchiamento, inoltre, ha frenato l'espansione della domanda interna. Ciò è vero in tutti i paesi dell'Unione europea ed ancor più vero per l'Italia. L'aumento dell'età media delle forze di lavoro è probabilmente una concausa del rallentamento della produttività, particolarmente forte in Italia, che si riflette sul declino di competitività del nostro Paese. La crescita della popolazione in età avanzata influisce pesantemente sulla spesa pubblica, mettendone a rischio la sostenibilità di lungo periodo.

In questo contesto sono necessari adeguamenti al sistema di sicurezza sociale diretti ad assicurare la compatibilità delle risorse con la salvaguardia delle sue finalità di base.

In prospettiva, occorre ripristinare un adeguato rapporto tra la popolazione anziana e quella in età lavorativa. Per realizzare tale obiettivo è opportuno favorire la ripresa della fecondità attraverso adeguate politiche di sostegno. Le scelte individuali di procreazione non dipendono solo dal livello del reddito ma anche da altri fattori di contesto; per incidere sul tasso di natalità, agli strumenti fiscali occorre certo affiancare servizi sociali adeguati ai nuovi bisogni, altrimenti l'effetto che si ottiene può non essere apprezzabile. Per mettere in condizione il Parlamento di decidere oculatamente, è bene dire subito quali sono gli obiettivi che questi strumenti possono perseguire.

Tali obiettivi sono tre. Il primo è la redistribuzione del reddito in favore dei nuclei familiari in condizioni di povertà, la cosiddetta equità verticale tra nuclei o individui con diversi livelli di reddito. Vi è poi un problema di equità orizzontale, ossia un trattamento differenziato a parità di reddito (quindi per qualunque livello di reddito) volto a compensare le maggiori esigenze di spesa connesse con i carichi familiari. Il terzo obiettivo è proprio la modifica delle scelte procreative delle famiglie per conseguire obiettivi demografici di ordine sociale, ossia la natalità.

Il primo obiettivo è quello di ridurre l'esposizione delle famiglie al rischio di povertà, che deriva dalla presenza di persone che non svolgono alcuna attività lavorativa (i figli e il coniuge). Tale rischio è direttamente correlato alla numerosità del nucleo familiare; quindi, un livello di reddito di per sé medio può diventare insufficiente se si associa ad un numero di carichi familiari assai elevato. Nel secondo caso (equità orizzontale), la finalità è quella di discriminare, a parità di reddito, tra famiglie con un diverso numero di persone a carico. Si tratta di evitare che, per tutti i livelli di reddito, la presenza di un numero elevato di carichi familiari penalizzi la capacità di spesa della famiglia. Il terzo obiettivo (quello demogra-

fico) presuppone l'esistenza di una discrepanza fra interesse individuale e interesse collettivo relativamente al livello, alla dinamica e alla composizione della popolazione.

L'accentuato invecchiamento demografico, che in Italia stiamo sperimentando, e l'attesa di forte flessione della popolazione configurano uno scenario che certamente non può definirsi ottimale e un intervento in tale direzione è pertanto auspicabile. Questo è un aspetto abbastanza innovativo dell'ordinamento italiano anche perché gli assegni familiari e le detrazioni di imposta si sono dimostrati scarsamente incisivi.

Se esaminiamo le detrazioni d'imposta, possiamo rilevare che per il secondo figlio vi è un lieve innalzamento; nell'ambito degli assegni familiari, l'innalzamento diviene significativo dal terzo e quarto figlio. Se l'indice di fecondità totale è 1,21, bisogna convincere le persone a fare il secondo figlio.

Non a caso in Francia, dove il tasso di fecondità è di 1,76, il problema va nella direzione di convincere la gente a fare il terzo figlio.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della famiglia, il problema centrale che si pone è quello della scelta dell'unità impositiva da tassare: questa può essere rappresentata dall'individuo o dalla famiglia. Entrambe le metodologie presentano vantaggi, ma anche problemi applicativi, nonché svantaggi.

La scelta di tassare separatamente ciascun individuo presuppone che la capacità di spesa di ogni familiare sia indipendente da quella degli altri membri. Per correlare l'onere tributario con la situazione familiare del contribuente - nell'ambito della tassazione a livello individuale - sono possibili due vie. La prima è quella di prevedere un minimo familiare esente, determinato partendo dalla soglia di esenzione individuale modificata in funzione della composizione del nucleo familiare. Come seconda alternativa, si possono concedere deduzioni dal reddito o anche detrazioni d'imposta per i fami-

liari a carico. Questa modalità, che si collegava alla delega proposta dal ministro Tremonti a cui si doveva dare applicazione, poiché si fa riferimento a deduzioni, presenta aspetti positivi in quanto non si caratterizza per le problematiche che presentano altre soluzioni.

Data la progressività dell'imposta, le deduzioni dal reddito stabilite in misura fissa comportano un vantaggio crescente con il reddito (la deduzione viene ad abbattere il reddito; a parità di altre condizioni, il vantaggio è pari all'aliquota marginale moltiplicata per la deduzione del reddito e quindi cresce con il reddito). In tal modo, cioè introducendo deduzioni stabilite in misura fissa, si tiene conto del fatto che, di norma, il costo del mantenimento della prole aumenta con il reddito dei genitori; questo è, in qualche modo, immediatamente percepibile. E ovvio, però, che con una deduzione si può realizzare anche l'obiettivo opposto, dipende da come si può correlare la deduzione in funzione del reddito. Se l'importo viene ridotto al crescere del reddito, anche con la deduzione si riesce a realizzare una redistribuzione in favore delle fasce di reddito medio-basse.

Esaminiamo ora le detrazioni, che rappresentano il sistema ormai superato. Le detrazioni stabilite in misura fissa accrescono la progressività dell'imposta, accentuando la redistribuzione in favore delle classi meno abbienti. Quindi, per definizione, una detrazione stabilita in cifra fissa ha un effetto redistributivo in favore delle classi meno abbienti. Il presupposto logico per fare questa scelta è che lo Stato riconosca costi di mantenimento dei componenti del nucleo familiare indipendenti dal livello del reddito.

Per le deduzioni e le detrazioni si può presentare un problema di incapienza, nel senso che può accadere che il livello del reddito sia così basso che l'applicazione di una detrazione o deduzione non dà luogo ad alcun beneficio di imposta. Attualmente, infatti, se l'imposta è negativa, non si ha alcun risul-

tato; ovviamente, l'imposta negativa non dà luogo ad un credito d'imposta. Il problema potrebbe essere superato consentendo il rimborso delle detrazioni o delle deduzioni incapianti attraverso lo strumento dell'assegno diretto, unica via per consentire di recuperare l'incapienza.

Se si passa al sistema delle famiglie come soggetto di imposta si possono identificare tre sistemi prevalenti di tassazione della famiglia. Il primo è il regime del cumulo, il quale prevede che l'imposta sia calcolata sulla somma dei redditi dei due coniugi. Il cumulo permette di parificare il trattamento fiscale delle famiglie monoreddito e bireddito dello stesso livello di reddito, ovviamente penalizzando queste ultime rispetto all'ipotesi di tassazione a livello individuale. Il secondo sistema è lo *splitting*, che prevede che i redditi dei coniugi siano sommati e il risultato diviso per due. Al reddito così ottenuto si applica la scala di aliquote e scaglioni ordinaria e la relativa imposta ottenuta si moltiplica per due. Un altro sistema è quello del quoziente, verso il quale va la nostra preferenza, che può essere visto come una evoluzione dello *splitting* perché consente di tenere conto non solo dei due coniugi ma anche di altri componenti familiari. Con questo metodo si attribuisce ai vari componenti della famiglia un peso variabile. I valori della scala di riferimento nota come «scala Carbonaro», dal nome dello studioso che l'aveva proposta sono: 0,6 per un componente, 1 per due componenti, 1,33 per tre componenti, 1,63 per quattro componenti, 1,90 per cinque componenti, 2,16 per sei componenti, eccetera.

Per quanto riguarda la scala di equivalenza della *Organisation for economic co-operation and development* (OECD/OCSE), per ogni famiglia il fattore di scala è pari alla somma di più parametri individuali così determinati:

- Primo adulto: 1,0
- ogni altro adulto: 0,5

- ogni bambino di età inferiore a 14 anni: 0,3

- ogni figlio superiore a 14 anni 0,5

(esempio: coppia con due figli di 10 e 4 anni  
= 1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1)

L'ordinamento italiano conosce poi l'applicazione di una scala di equivalenza per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che è così composta:

N. componenti della famiglia	fattore di equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55
8	3,90
9	4,25
10	5,60

Non possiamo dimenticare cosa succede sul fronte del trattamento fiscale della famiglia nei principali paesi OCSE, al fine di delineare uno scenario internazionale che aiuti a capire quali sono le scelte migliori che possono essere in qualche modo utilizzate e mutate per giungere ad una soluzione più soddisfacente e più correlata con i bisogni.

Nei Paesi membri dell'OCSE esistono modalità molto diverse nell'entità delle agevolazioni fiscali accordate alle famiglie. In una minoranza di casi, l'unità impositiva è costituita dalla famiglia; nella maggior parte dei paesi si è preferito ricorrere a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta individuale. Molti paesi utilizzano una combinazione di questi strumenti. Gli assegni sociali esistono da noi ma anche in Francia e nel Regno Unito.

Sulla base dei dati relativi al 2003, dei 30 paesi dell'OCSE, 17 utilizzano il modello di tassazione su base individuale, quattro utiliz-

zano la tassazione su base puramente familiare (l'esempio più eclatante è la Francia), e due paesi soltanto utilizzano la tassazione familiare riservata ai redditi di capitale. In sette paesi al contribuente viene lasciata la facoltà di scelta tra i due sistemi.

Nell'ambito della tassazione su base individuale, le agevolazioni inversamente correlate al reddito sono relativamente poco diffuse, però si stanno estendendo. In Italia negli ultimi anni sono stati utilizzati metodi di questo tipo, per cui possiamo dire che il ricorso a questo tipo di strumento si va estendendo.

Nella maggior parte dei paesi, alle detrazioni-deduzioni - nell'ambito sia della tassazione familiare sia di quella individuale - si affiancano prestazioni di natura assistenziale, in particolare sotto forma di trasferimenti (assegni familiari). Fanno eccezione alcuni paesi che non prevedono alcun beneficio di questo tipo. In Messico e in Turchia, invece, non è prevista alcuna forma di sostegno pubblico alla famiglia, nè sotto forma di agevolazioni fiscali nè di trasferimenti. Tra il 1970 e il 1990 diversi paesi sono passati dalla tassazione su base familiare a quella individuale. Ciò è avvenuto perchè ci si è mossi verso una graduale riduzione nelle aliquote nominali dell'imposta personale sul reddito, con una conseguente attenuazione della progressività, il che ha reso meno significativo il vantaggio associato ad una tassazione su base familiare. Tanto più la scala della progressività dell'aliquota è ripida, tanto maggiore è il vantaggio che se ne trae.

Se ci si muove in direzione di una riduzione del numero delle aliquote e di un ampliamento degli scaglioni, il vantaggio di questo tipo di tassazione rispetto a quella individuale si attenua. E' una tendenza abbastanza comune che si riscontra in tutti i paesi.

Negli anni più recenti, agli obiettivi di redistribuzione del reddito se ne sono affiancati altri, più mirati, come quello di attenuare il disincentivo all'ingresso nel mercato del

lavoro per il coniuge, ovvero quello di concentrare le agevolazioni sulle famiglie con redditi più bassi. Ci si sta muovendo in direzione di una concentrazione delle risorse finalizzate ad una tutela della povertà. In termini quantitativi, un possibile indicatore della portata delle politiche fiscali di sostegno alle famiglie è rappresentato dalla differenza tra le aliquote medie di tassazione dei contribuenti senza coniuge e senza figli rispetto a quelle delle famiglie monoreddito con due figli calcolate per un reddito pari a quello medio di un lavoratore del settore manifatturiero. È evidente il vantaggio fiscale della famiglia monoreddito con due figli rispetto al contribuente non coniugato senza figli in diversi Paesi.

In Germania e Belgio si ha un differenziale di aliquota media superiore a 20 punti percentuali; l'Italia si colloca in una posizione intermedia. Nel 1996, il guadagno in termini di aliquota di imposta era del 10 per cento mentre nel 2003, seguendo un andamento dapprima crescente e poi leggermente decrescente, arriviamo ad un differenziale di aliquota compreso tra il 12 e il 13 per cento.

Analizzando nel dettaglio la situazione italiana, vediamo che inizialmente il legislatore, in materia di imposizione diretta, aveva scelto la tassazione familiare, introducendo già nel 1923 l'istituto del cumulo dei redditi ai fini dell'imposta complementare. Dopo la riforma fiscale dei primi anni Settanta venne introdotto il cumulo anche per l'imposta personale sui redditi, la vecchia IRPEF. Questa scelta fu abbandonata dopo la sentenza n. 179 del 15 luglio 1976 della Corte costituzionale e attualmente il regime tributario è imperniato sul principio della tassazione personale. Nell'ambito della predetta sentenza - è utile ricordarlo perchè spiega i motivi della crescita del vantaggio accordato alle famiglie - la Corte costituzionale esortò il legislatore ad apprestare un differente sistema di tassazione che agevolasse la formazione e lo sviluppo della famiglia e considerasse la posi-

zione della donna casalinga e lavoratrice. Questo monito rimase a lungo inascoltato e nella sentenza n. 83 del 7 aprile 1983 la Corte costituzionale tornò sulla materia lamentando il perdurare delle sperequazioni a carico dei nuclei monoreddito. Nel 1990 l'Esecutivo fu delegato ad adottare un sistema di tassazione familiare ispirato all'esperienza francese del «quoziente familiare».

La delega decadde alla fine del 1992 senza avere alcun seguito. Essa non trovò applicazione principalmente a causa del consistente impatto negativo sul gettito (stimato in 7.000 miliardi di lire dell'epoca) e del concentrarsi del vantaggio che ne sarebbe derivato sulle classi più abbienti, con problemi di iniquità verticale.

Da allora, sulla base degli impulsi della Corte costituzionale, ma anche di altri organismi, numerose innovazioni sono state apportate in materia al fine di facilitare la famiglia. Ne è scaturita un'opera di rafforzamento dell'impianto delle detrazioni e dei sussidi. Tra il 1989 e il 1995 le detrazioni erano rimaste invariate in termini reali grazie all'introduzione di un meccanismo di recupero automatico del drenaggio fiscale ai fini dell'IRPEF. A partire dal 1996 la leva fiscale è stata orientata verso i contribuenti con redditi bassi e familiari a carico: le detrazioni per carichi familiari sono state aumentate e correlate inversamente al reddito; se ne è differenziata l'entità in relazione alla numerosità del nucleo di appartenenza; sono state previste misure ad hoc per figli di età inferiore a tre anni o disabili. Nel 2003 la legge delega per la riforma fiscale ha previsto, tra l'altro, che le attuali detrazioni vengano sostituite da deduzioni, concentrate sui redditi medio-bassi. La famiglia è stata definita «soggetto centrale, anche nell'economia fiscale».

Purtroppo quella delega, nonostante la esplicita indicazione del Parlamento, è rimasta inattuata.

Vediamo ora l'istituto degli assegni familiari e la sua evoluzione nel corso del tempo.

Gli assegni familiari sono stati introdotti in Italia negli anni Trenta, contestualmente alla riduzione dell'orario lavorativo (da 48 a 40 ore), decisa allo scopo di ridurre la disoccupazione. Gli assegni familiari avevano l'obiettivo di contenere i disagi connessi alle diminuzioni salariali, soprattutto per le famiglie numerose. Essi erano finanziati con i contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Con la riforma sono stati inglobati nel contributo pensionistico. L'introduzione di questo strumento di sostegno alle famiglie avvenne in un contesto molto diverso da quello attuale: il reddito *pro capite* era notevolmente inferiore e la natalità molto superiore; la spesa sociale aveva dimensioni relativamente modeste; la tassazione dei redditi coinvolgeva un numero limitato di contribuenti. I cambiamenti avvenuti in seguito hanno radicalmente mutato sia le esigenze che gli assegni familiari sono chiamati a soddisfare, sia gli strumenti utilizzabili per sostenere i carichi familiari. La prima modifica avvenne nel 1983 con l'introduzione degli assegni integrativi. Nel successivo quinquennio, da una situazione in cui prevalevano i flussi redistributivi orizzontali fra individui con un numero diverso di carichi familiari (orizzontale significa che, a parità di reddito, si cerca di dare un sostegno alle famiglie più numerose, a prescindere se siano più bisognose o meno), si è passati ad un'altra in cui predominava la redistribuzione verticale in favore dei soggetti con redditi bassi o medio-bassi.

Varie sono state le innovazioni e le modifiche apportate proprio per ampliare l'importo degli assegni e per correlarli al reddito dei beneficiari. Attualmente, però, il sistema presenta alcune criticità, tra cui la non universalità dell'azione di sostegno. Gli assegni sono riservati solo ai lavoratori dipendenti, in quanto per i lavoratori autonomi esistono alcune controindicazioni o, perlomeno, sono necessarie alcune azioni specifiche.

L'altra criticità è la graduazione dell'assegno in base ai redditi dichiarati, trascurando

fenomeni di erosione ed evasione (l'unico modo di applicarlo è quello di basarsi su una autodichiarazione che spesso è difficile da verificare perchè richiederebbe oneri notevoli). Infine, - punto su cui probabilmente si può facilmente agire - vi è la presenza di punti di discontinuità negli importi rispetto al reddito, che origina fenomeni di «trappola della povertà», vale a dire quella condizione nella quale, una integrazione del reddito, realizzata magari con un lavoro *part-time* o in altri modi, porta al risultato di un reddito netto inferiore a quello di partenza, per cui viene meno l'interesse a cercare un altro lavoro. Questo problema può essere risolto avendo come utile punto di riferimento il metodo usato in Germania. Fino alla prima metà degli anni Ottanta vi è una sostanziale stazionarietà o forse una leggera tendenza flettente; si nota poi che dal 1995 il vantaggio a favore delle famiglie, in particolare della coppia monoreddito con due figli, aumenta in modo significativo. Il punto di picco è nel 2001, in corrispondenza della riduzione del carico fiscale per la coppia monoreddito con due figli.

L'utilizzo di uno strumento in luogo di un altro determina effetti assai diversi. Gli aspetti che maggiormente rilevano nel giudicare questa tipologia di interventi sono la neutralità, l'equità, l'efficienza e il sostegno della natalità.

La neutralità del sistema implica che la variabile fiscale non influisca sulle scelte individuali. Il regime del cumulo è stato descritto come una sorta di «tassa sul matrimonio» per l'effetto disincentivante nei confronti del matrimonio o, di contro, incentivante delle separazioni ai soli fini fiscali, e pertanto non era certamente neutrale.

I metodi di tassazione per parti, per converso, influenzano positivamente la costituzione di unioni legali o di fatto, nei limiti in cui queste siano ammesse a fruire del beneficio. Il vantaggio nel metodo di tassazione per parti è tanto maggiore quanto più ampia è la differenza tra i due redditi. Infatti, più i

redditi sono sperequati più la tassazione separata li avvantaggia. La tassazione separata è invece neutrale rispetto alle scelte personali non essendoci, ad esempio, alcun disincentivo al lavoro della donna che di solito è il coniuge più debole e più soggetto a questo tipo di effetti.

Il sistema di tassazione sulla base del reddito familiare influenza l'offerta di lavoro del coniuge con il reddito più basso, generalmente la moglie. Il disincentivo al lavoro è strettamente correlato al livello dell'aliquota marginale che grava sul soggetto. In un sistema integrato di sussidi e tassazione, l'aliquota marginale dipende tanto dalla struttura impositiva quanto dalla presenza di sussidi commisurati al reddito. Quindi contano entrambi, sia il regime di tassazione che il sistema di sostegno dei redditi dal lato della spesa. Il tasso di partecipazione femminile al lavoro risente fortemente del carattere progressivo dell'imposta. Il cumulo e la tassazione per parti tendono ad esercitare un disincentivo al lavoro femminile, che cresce all'aumentare delle disparità di guadagno. Relativamente ai problemi di equità, va rilevato che lo *splitting* e il cumulo consentono di parificare, a parità di reddito, il trattamento dei nuclei monoreddito e bireddito. Ciò è abbastanza evidente perchè, a parità di reddito, l'imposta pagata è la medesima e quindi il reddito netto è lo stesso. La tassazione separata, in genere, accorda un vantaggio alle coppie bireddito rispetto a quelle monoreddito: si configura una forma implicita di riconoscimento di maggiori costi di gestione familiare sostenuti dalle coppie bireddito. È vero infatti che vi è un secondo reddito, ma occorre considerare che in questo caso i nuclei familiari devono farsi carico di altri tipi di spesa come, ad esempio, quella per una collaboratrice domestica, altrimenti la donna è sottoposta ad un lavoro più pesante. Quindi, se il legislatore opera questa scelta, l'ipotesi implicita è il riconoscimento di questo aspetto. Con la tassazione separata, l'imposta complessiva a carico della coppia

dipende dalla ripartizione del reddito tra i coniugi e cresce con l'aumentare del livello di concentrazione dei redditi in capo ad un coniuge. In termini di efficienza, il sistema di imposizione deve evitare fenomeni di «trappola della povertà», cioè di dare benefici che finiscono con il far venir meno l'incentivo ad impegnarsi a guadagnare redditi aggiuntivi per portarsi al di fuori dell'area di assistenza da parte dello Stato. Il sistema dovrebbe quindi essere rivolto alla generalità delle persone che si trovano in condizioni di effettivo bisogno e non deve comportare sprechi di risorse destinando benefici a coloro che non hanno i presupposti per averli. Si tratta pertanto di concentrare e migliorare l'intervento nei confronti di coloro che hanno un effettivo bisogno. Un sistema efficiente non deve poi discriminare tra tipologie di lavoratori ma tra condizioni economiche dei nuclei familiari; sempre che, con riferimento al lavoro autonomo, siano soddisfatte alcune condizioni.

Relativamente al sostegno della natalità, un trattamento di favore delle famiglie parte dal presupposto della contrazione della capacità di spesa in presenza di componenti a carico. Nell'ambito dei metodi di tassazione per parti, il quoziente familiare consente di valorizzare (è il caso del sistema francese) la presenza di altri componenti diversi dai coniugi. In sostanza, si assume che i bisogni aumentino con l'ampliamento del nucleo, anche se in misura meno che proporzionale.

In Francia, il sistema è stato introdotto nella seconda metà degli anni Quaranta ed è stato successivamente modificato. Nel 1982, per rafforzare gli incentivi in favore della natalità, il coefficiente previsto per i figli successivi al secondo è stato portato a 1, mentre per i primi due è rimasto dello 0,5. In sostanza, in una visione di economia di scala, se un coniuge vale 1, l'altro coniuge vale 1 e i primi due figli valgono 0,5 ai successivi dovrebbe essere riconosciuto un valore inferiore, magari pari a 0,25. Tuttavia, poiché la Francia ha un tasso di natalità



prossimo a due ma comunque inferiore (1,76), lì l'obiettivo è di spingere verso il terzo figlio. L'Italia invece ha il problema di favorire la nascita del secondo figlio.

Guardando all'andamento del tasso di natalità della Francia, si riscontra che, seppure in declino dalla seconda metà degli anni Sessanta come negli altri paesi europei, il tasso risulta leggermente superiore e in ripresa rispetto a quello medio europeo, con qualche cifra che farebbe addirittura sperare in un'inversione di tendenza. Inoltre, il divario rispetto alla media dei paesi in cui la tassazione della famiglia è meno favorevole, si sta ampliando.

La Francia, che pure partiva da posizioni migliori grazie ad un più favorevole trattamento fiscale del nucleo familiare, pur registrando un declino nelle nascite ha visto aumentare il divario rispetto agli altri Paesi che non hanno un sistema fiscale altrettanto favorevole alla famiglia.

Osservando i dati relativi agli ultimi tempi, che pure sono piuttosto oscillanti, si può sperare in un'inversione di tendenza, soprattutto se si considerano periodi abbastanza lunghi come un quinquennio, onde evitare problemi di carattere statistico. Ad esempio, nel quinquennio 1990-1995 il tasso di natalità era dell'1,71, nel quinquennio successivo è passato all'1,76. E' un dato che, ripeto, fa sperare in un'inversione di tendenza. Certamente il trattamento fiscale della famiglia non è l'unico elemento che influisce sul tasso di natalità. I servizi sociali di certo sono importanti; anche nel Regno Unito e in Germania, paesi che presentano alcune similitudini sono stati avviati processi di riforma delle politiche fiscali e di sicurezza sociale mirati a promuovere una maggiore redistribuzione a favore delle fasce di reddito più basse, incentivando nel contempo l'offerta di lavoro. Per la realizzazione di questi obiettivi, apparentemente contrastanti, si è fatto ricorso ad un insieme di strumenti: da un lato, si è rafforzato il ricorso ai benefici mirati alle classi di reddito effettivamente bi-

sognose (assegni familiari); dall'altro, per attenuare le distorsioni legate a questo tipo di agevolazioni (ad esempio, il disincentivo al lavoro), sono stati introdotti appositi correttivi alla detrazione per carichi familiari. La detrazione per carichi familiari è stata divisa in due parti: la prima riguarda specificamente i redditi da lavoro dipendente, la seconda è concessa in relazione al numero di figli a carico e riconosciuta a tutti i contribuenti, indipendentemente dal tipo di reddito percepito di lavoro dipendente o di altra natura).

In Germania, dal 1996 vige un meccanismo di complementarietà tra le deduzioni fiscali e i trasferimenti per i figli. A tutte le famiglie viene erogato mensilmente un assegno per i figli, di ammontare più elevato a partire dal quarto figlio (non si tratta sicuramente di un incentivo alla natalità perchè la Germania, sebbene abbia un tasso di natalità - 1,34 nel quinquennio 1995-2000 - che è inferiore a quello della Francia ma superiore al nostro, ha più che altro un problema di povertà). I benefici non sono cumulabili: alla famiglia viene dato il maggiore tra l'importo dell'agevolazione derivante dalla deduzione e quello degli assegni. Il sistema è stato congegnato molto bene, perchè con esso gli assegni familiari tutelano le classi di reddito più basse, mentre le famiglie con reddito più elevato utilizzano le deduzioni fiscali.

Per quanto riguarda l'Italia, l'idea di introdurre il quoziente familiare è tornata di attualità dopo l'avvio del primo modulo della riforma. Da più parti è stata invocata una tutela della famiglia più efficace, anche sotto il profilo fiscale: l'introduzione della *no tax area* infatti penalizza i nuclei monoreddito rispetto a quelli bireddito (i nuclei bireddito beneficiano due volte della *no tax area*).

Va pure considerato, però, che la tendenza all'«appiattimento» della struttura dell'imposizione personale, derivante dalla riduzione del livello delle aliquote e del numero degli scaglioni, diminuisce i potenziali vantaggi dei sistemi di tassazione su base familiare.

Nel contesto attuale, il sostegno fiscale alle famiglie può essere adeguatamente realizzato mediante un insieme di strumenti che faccia riferimento alla tassazione individuale.

In linea con l'esperienza di altri Paesi, la modifica del trattamento fiscale della famiglia dovrebbe collocarsi nell'ambito di una revisione coordinata del sistema fiscale e delle politiche di sostegno alle fasce più deboli.

Quindi, si deve collegare questa riforma a quella degli assegni familiari, cercando di superare le attuali criticità del sistema di protezione sociale laddove i benefici improvvisamente si perdono per un aumento del reddito magari di poco significativo. Occorre dare priorità in modo innovativo al sostegno alla natalità perchè la nostra situazione è fortemente negativa, e lo è in misura superiore rispetto a quella di altri Paesi, che forse dovremmo privilegiare più di altri questo aspetto.

Occorre ripensare alla qualità degli strumenti, cercando di adattarli il più possibile alla situazione, valutando anche il costo relativo di ciascuna misura.

La prima misura che non costa è ripristinare il soggetto unico di imposta nella famiglia; misura che dovremmo attuare immediatamente superando l'attuale separazione che non aiuta certo l'effettuazione delle scelte. Una particolare attenzione va rivolta alle spese che la famiglia sostiene per la luce e l'assistenza di componenti disabili.

È sulla famiglia infatti che grava, soprattutto in Italia, il maggior carico dell'assistenza del disabile ed è il nucleo familiare a fronteggiare quotidianamente le necessità e i bisogni che derivano dalle condizioni di non autosufficienza di un suo componente. Sono circa 2.400.000 le famiglie con almeno una persona disabile (pari all'11 per cento delle famiglie), oltre un quarto di esse è composto da una persona sola e un 10 per cento è composto da monogenitori.

Non si può non partire da una comparazione tra le riforme varate nel 1997 e nel

2001 dal governo di centrosinistra e quella realizzata dal governo Berlusconi, con l'attuazione del primo e del secondo modulo della riforma fiscale voluta dal ministro Tremonti.

Si è giunti a tale stato di cose anche per effetto della riforma fiscale proposta dall'ex ministro delle finanze Visco che, nella rimodulazione della curva delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come determinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha colpito pesantemente i redditi più bassi, portando l'aliquota dal 10 al 19 per cento per il primo scaglione di reddito, ha alzato le aliquote intermedie e ha innalzato dal 40 al 46 per cento l'aliquota per i redditi da oltre 135 milioni, colpendo pesantemente il ceto medio.

Le aliquote IRPEF per scaglione di reddito in base al citato decreto legislativo n. 446 del 1997 risultavano infatti essere le seguenti:

- fino a lire 15 milioni 18,5 per cento;
- oltre lire 15 milioni e fino a lire 30 milioni 26,5 per cento;
- oltre lire 30 milioni e fino a lire 60 milioni 33,5 per cento;
- oltre lire 60 milioni e fino a lire 135 milioni 39,5 per cento;
- oltre lire 135 milioni 45,5 per cento.

Con la legge finanziaria, per il 2001 oltre alle modifiche apportate con il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, viene proposta una nuova struttura delle aliquote e degli scaglioni da applicare ai redditi del 2001, che risulta così configurata:

- fino a lire 20 milioni 18 per cento;
- da lire 20 milioni a lire 30 milioni 24 per cento;
- da lire 30 milioni a lire 60 milioni 32 per cento;
- da lire 60 milioni a lire 135 milioni 39 per cento;
- oltre lire 135 milioni 45 per cento.

Tutto ciò rappresenta certo un'inversione di tendenza che riteniamo tuttavia insufficiente a ridurre significativamente la pressione fiscale sulle famiglie che hanno bisogno di interventi di ben altra portata.

Con la legge finanziaria 2004 è stato realizzato il secondo modulo della riforma fiscale del governo Berlusconi, modificando ulteriormente gli scaglioni di imposta. La delega per la riforma del sistema fiscale statale definitivamente approvata dal Parlamento nel 2003 (legge 7 aprile 2003, n. 80) prevedeva in relazione alla riforma dell'imposta sul reddito:

- la riduzione a due del numero delle aliquote, in prospettiva rispettivamente nella misura del 23 e del 33 per cento;

- l'individuazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione, tenendo conto delle condizioni familiari (cosiddetta *no tax area*) del contribuente, al fine di garantire la progressività dell'imposta.

- un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta, caratterizzato dalla progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;

- la concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi in modo da garantire la progressività dell'imposizione;

- l'articolazione delle deduzioni in relazione a specifici valori e finalità (tra gli altri, presenza di un unico reddito nell'ambito del nucleo familiare, attività giovanili, casa, sanità e istruzione);

- un nuovo regime fiscale per i redditi di natura finanziaria;

- individuazione, in relazione alla previsione di un regime fiscale di favore da applicare sulla parte di retribuzione, o compenso, commisurata ai risultati dell'impresa, dell'obiettivo di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili, finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa.

In conclusione, sono interventi correttivi che hanno portato alla diminuzione delle aliquote intermedie e rappresentano misure assistenziali rispetto a un progetto strategico che - come noi riteniamo - debba essere in grado di favorire una autentica politica per la famiglia che non può essere affidata a misure estemporanee, confondendo le politiche assistenziali con le politiche familiari, ma richiede interventi seri, profondi, in grado di consentire la diffusione e la crescita della famiglia, così come afferma il dettato costituzionale. Uno degli interventi più urgenti per la piena applicazione dei principi costituzionali relativi alla tutela della famiglia riguarda il trattamento tributario. Infatti, l'articolo 31 della Carta costituzionale si pone come preciso indirizzo di politica legislativa per incoraggiare i cittadini nel momento in cui formano una famiglia.

Rispetto a un sistema di tassazione che privilegia le spinte individualistiche preferiamo un sistema fiscale che tassi la famiglia nella sua entità. Ciò può essere agevolmente e concretamente realizzato attraverso il sistema del quoziente familiare, e dunque la divisione del reddito per il numero dei componenti della famiglia. Si prevede dunque l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare di una aliquota ricavata sulla base di un sistema di «quoziente familiare»: il reddito complessivo è diviso per il numero di parti risultante dall'attribuzione a ciascun componente del nucleo di un coefficiente variabile da 1 a 0,3 a seconda del rapporto di coniugio, parentela, affinità e del numero totale dei componenti del nucleo familiare; ciò permette di ottenere un reddito figurativo medio di ciascun componente del nucleo familiare in rapporto al quale è determinata l'aliquota da applicare al reddito complessivo della famiglia. Tale meccanismo è ispirato al sistema francese in materia di tassazione del reddito familiare. È evidente che tale sistema non è obbligatorio per tutti, ma debba essere prevista la facoltà di optare per il nuovo sistema di tassazione su base fa-

miliare in alternativa all'attuale regime su base individuale.

Nessuna coercizione, ma libertà di scelta. I due sistemi possono e devono coesistere e la convenienza dei contribuenti verso il nuovo regime si sarebbe realizzata solo in presenza di un risparmio di imposta rispetto alla tassazione su base individuale. Siamo dunque ben lontani dalla impostazione dell'*ex* ministro delle finanze Visco che, violando precise disposizioni di legge (legge 13 aprile 1977, n. 114), ha abolito pretestuosamente con il modello unico anche la possibilità di presentare la dichiarazione congiunta dei coniugi. È stato cancellato il principio della tassazione congiunta nel quale la famiglia veniva riconosciuta come entità economica fondamentale. Nè abbiamo avuto fiducia sulla possibilità che l'ultimo Ministro dell'economia e delle finanze potesse ripristinare tale facoltà.

Il regime della tassazione separata, introdotto a decorrere dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1998 con il modello UNICO, sancisce di fatto la irrilevanza fiscale dell'istituto familiare, in quanto soggetto passivo di imposta è soltanto colui il quale ha la titolarità giuridica del reddito prodotto.

Conseguentemente, a parità di reddito complessivo del nucleo familiare e in particolare dei due coniugi, la diversa distribuzione dei redditi in capo ai vari titolari comporta una differente onerosità del tributo a causa del meccanismo della progressività delle aliquote. Il massimo grado dell'onere fiscale si verifica nel caso della famiglia monoreddito, mentre tende a ridursi progressivamente quanto più il reddito è ripartito tra i diversi componenti il nucleo familiare; si verifica un sensibile temperamento della progressività dell'imposta e, in particolare, tale attenuazione è più accentuata per i redditi medio-alti. In definitiva si privilegia la famiglia già formata piuttosto che quella da formare. Tale situazione si è aggravata con la nuova curva delle aliquote operata dall'*ex* ministro delle finanze Visco.

La legge finanziaria per il 2001 con le risorse finanziarie disponibili poteva certamente affrontare il problema del trattamento fiscale della famiglia in termini nuovi e diversi e comunque tali da determinare orizzonti di crescita e non di impoverimento demografico.

La questione del costo dei figli è affrontata in modo residuale, destinando a tale obiettivo solo «briciole» e non le risorse indispensabili per fare crescere la società. La variazione di gettito prodotta dal passaggio da una tassazione IRPEF individuale a una tassazione di tipo *splitting* familiare, intendendosi come famiglia fiscale il nucleo composto dal percettore di reddito, dai figli e da altri familiari fiscalmente a carico, presuppone l'eliminazione delle detrazioni del coniuge a carico e, secondo una simulazione della Società generale d'informatica (SOGEI), interesserebbe 11 milioni di famiglie fiscali con un vantaggio medio di 1,2 milioni di lire per famiglia, naturalmente con differenziazioni rispetto agli scaglioni di reddito.

Un'altra questione che merita la necessaria attenzione è il contrasto di interesse: questione che è stata sottovalutata in questi cinque anni di politica tributaria. Certo diviene difficile avere risultati nella lotta all'evasione fiscale se la misura percentuale degli interessi detraibili viene ridotta dal 27 per cento degli anni scorsi fino all'attuale 19 per cento, in misura inferiore all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che il cittadino dovrebbe pagare a fronte di operazioni fiscali. Se si vuole percorrere tale indirizzo è necessario riportare le detrazioni fiscali in misura conveniente all'emersione di operazioni che in caso contrario rimarrebbero nascoste al fisco.

L'articolo 1 contiene le norme più significative, recando disposizioni sul quoziente familiare di diretta derivazione dalla vigente disciplina del *Code général des impôts* francese. Con tale articolo sono dettate disposizioni intese alla determinazione del reddito di ciascun nucleo familiare attraverso il sistema del quoziente familiare, che è adottato

in molte legislazioni europee particolarmente sensibili all'istituto familiare e, quindi, a un sistema tributario che privilegia e agevola i coniugi ai fini della determinazione del reddito. In particolare il reddito complessivo viene diviso per un coefficiente prestabilito, consentendo l'applicazione di una aliquota fiscale più favorevole, rispetto alla vigente normativa. L'introduzione di tale metodologia, inoltre, impone il superamento del sistema di deduzioni per carichi di famiglia previsti dalla vigente disciplina.

L'articolo 2 contiene una serie di modifiche al sistema delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In particolare l'innovazione legislativa prevede l'elevazione dal 19 al 27 per cento della percentuale dell'imposta lorda detraibile. Tale elevazione si rende necessaria oltre che per ripristinare il livello della detrazione prima della manovra fiscale di questi ultimi anni, anche per consentire una più forte azione di contrasto di interessi che è oggi vanificata da una percentuale che è inferiore all'aliquota normale dell'IVA.

Viene poi previsto l'incremento dell'attuale limite di 1.250 euro a 2.500 di detraibilità per i premi di assicurazione e quello previsto per gli interessi pagati sui mutui immobiliari per l'acquisto della casa destinata ad abitazione che viene raddoppiato passando da 7 milioni di lire a 7.000 euro; sono previste inoltre norme per la detassazione delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione secondaria e universitaria al fine di favorire una più ampia libertà di scelta educativa. Viene poi introdotta una norma del tutto innovativa per le spese sostenute dai nubendi nel momento più impegnativo di costruzione della nuova famiglia. Si conferma inoltre la agevolazione fiscale per le spese sostenute per assistenza e cura attraverso l'impiego di personale specializzato.

Con l'articolo 3 è confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione dei redditi, consentendo i versamenti e le compensazioni relativamente alle imposte sui redditi.

L'articolo 4 prevede la disposizione di copertura degli oneri.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per nucleo familiare)*

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati.

2. Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun nucleo familiare, la base imponibile è determinata sommando i rispettivi redditi, al netto degli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 12, comma 4-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, divisi per:

a) 1, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe, divorziato o vedovo, senza figli;

b) 2, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, senza figli;

c) 1,5, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, con un figlio;

d) 2,5, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un solo coniuge vedovo, con un figlio a carico;

e) 2, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, con due figli a carico;

f) 3, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un coniuge vedovo, con due figli a carico;

g) 3, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, con tre figli a carico;

h) 4, qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un coniuge vedovo, con tre figli a carico;

i) il coefficiente previsto alla lettera g) cui va aggiunta un'unità per ogni figlio a carico successivo al quarto qualora il nucleo familiare sia composto da un solo individuo, celibe o divorziato, e da un numero di figli a carico superiore a quattro;

l) il coefficiente previsto alla lettera h) cui va aggiunta un'unità per ogni figlio a carico successivo al terzo qualora il nucleo familiare sia composto dai coniugi, ovvero da un coniuge vedovo, e da un numero di figli a carico superiore al tre.

3. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati:

a) di 0,5 per ciascun figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) di 0,2 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

c) di 0,5 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata all'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Alla base imponibile determinata ai sensi dei commi 2 e 3, al netto della deduzione di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono applicate le aliquote di cui all'articolo 13 del medesimo. L'imposta lorda sul reddito complessivo del nucleo familiare è ottenuta moltiplicando il valore determinato ai sensi del primo periodo del presente comma per il medesimo coefficiente utilizzato per determinare la base imponibile ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

## Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «un importo pari al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un importo pari al 27 per cento»;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «non superiori a 7 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.000 euro»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, per un importo complessivamente non superiore a 5.160 euro;»;

d) alla lettera f), le parole: «non superiori a lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 2.500 euro»;

e) dopo la lettera *i-quater*, è aggiunta la seguente:

«*i-quinqies*) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 30 mila euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. Detta detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.».



2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni recate all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del citato testo unico, introdotta dal comma 1, lettera *e*), del presente articolo.

### Art. 3.

#### *(Presentazione della dichiarazione dei redditi)*

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi».

### Art. 4.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.





